



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Part. IVA 02866420793

REGIONE CALABRIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

(Decreto legge n. 35 del 30.4.2019)

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

N. 513/DGR DEL 23.12.19

OGGETTO: Regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - adozione

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di DICEMBRE il Direttore Generale Reggente, Dott.ssa *Elisabetta Rosa Tripodi*, ex DL n. 35 del 30.4.2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dott. Tesi Giuseppe

Il Dirigente dell'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i n. _____, indicato/i dal proponente, che presenta la relativa disponibilità

Voce del conto economico su cui si rileva il costo:

per € _____ Conto _____ Bilancio _____ CIG _____

Data _____

Il Dirigente

Il Direttore Generale

Premesso

- che, in ossequio alle previsioni del dlgs 150/2009, questa Azienda ha avviato i percorsi finalizzati all'avvio del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- che, nello specifico, giusta delibera n. 34/2019 c.m. dalla delibera n. 195/2019, sono stati individuati i componenti dell'*Organismo indipendente di valutazione*;

Considerato

- che, al fine di regolamentare l'attività dell'Organismo predetto, necessita adottare un regolamento aziendale che ne disciplini il funzionamento in ossequio alla normativa in materia;


delibera

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

- di **adottare** il Regolamento di funzionamento dell'organismo indipendente di Valutazione della Performance;
- di **trasmettere** la presente delibera all'OIV.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Direttore Generale Reggente
dot.ssa Elisabetta Rosa Tripodi





Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



Regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPOSIZIONE

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

ART. 4 - FUNZIONAMENTO E SEDE

ART. 5 - FUNZIONI

ART. 6 - CESSAZIONI PER DIMISSIONE O REVOCA

ART. 7 - COMPENSI COMPONENTI

ART. 8 - RELAZIONI CON ALTRI ORGANI

ART. 9 - PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE

ART. 10 - SUPPORTO ALL'OIV

ART. 11 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, di seguito denominato OIV, istituito in applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 24 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, e costituito con formale deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Provinciale di Vibo Valentia. L'OIV sostituisce integralmente nei compiti e nelle funzioni il Nucleo di Valutazione precedentemente istituito.

Art. 2 – Composizione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organo collegiale composto da tre esperti esterni all'ASP., nominati con provvedimento del Direttore Generale a seguito di apposita procedura selettiva tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, istituito con D.M. 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. I componenti dell'OIV non possono essere nominati in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applica quanto previsto al successivo articolo 6.

Art. 3 – Durata dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. i componenti dell'OIV durano in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta.

2. L'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo OIV, che deve avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza.

Art. 4 – Funzionamento e sede

1. L'OIV ha sede e si riunisce di norma presso la sede legale dell'ASP di Vibo Valentia via Dante Alighieri palazzo ex Inam.

2. L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'ASP tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.

3. Il componente con funzioni di Presidente viene nominato dal Direttore Generale dell'Azienda.

4. Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

5. L'OIV si riunisce con cadenza media di quattro sedute mensili su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale in relazione a quanto previsto dal successivo art. 5. In ogni riunione sarà redatto un verbale che verrà approvato nella medesima seduta ed inoltrato alla Direzione Aziendale.

6. L'A.S.P. provvede ad individuare una figura amministrativa, cui attribuire la funzione di Segreteria permanente dell'OIV. La Segreteria svolge ed assicura le funzioni di verbalizzante, di gestione della corrispondenza e di mantenimento degli archivi dell'OIV.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni l'OIV può comunque richiedere alla Direzione Strategica ed agli uffici competenti informazioni, atti e documentazione, ed effettuare verifiche dirette.

8. L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

9. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

Art. 5 – Funzioni

L'OIV svolge le funzioni previste dalle disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e, in particolare:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) valida la relazione sulla performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri

utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone al Direttore Generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Art. 6 – Cessazioni per dimissione o revoca

1. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:

- sopravvenuta incompatibilità di cui alla normativa di riferimento;
- grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico.

3. Con provvedimento del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso.

4. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 7 – Compenso componenti

1. Al Presidente e ai componenti dell'OIV spettano i compensi come da contratto.

2. Il compenso può essere liquidato, se richiesto, con cadenza semestrale, su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento, fatta salva l'eventuale compensazione sul saldo ann

Art. 8 – Relazioni con altri Organi

Per lo svolgimento delle funzioni proprie, l'OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Collegio Sindacale e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda, anche avvalendosi del supporto delle articolazioni individuate al successivo art. 10.

Art. 9 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Attraverso la segreteria permanente di cui all'art. 4 del presente regolamento, viene tenuta un'apposita raccolta dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute dall'OIV.

2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato al Direttore Generale.

3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 si applicano a tutta la documentazione prodotta dall'OIV.

Art. 10 – Supporto all'OIV

1. Tenuto conto delle funzioni demandate dell'OIV, le strutture organizzative aziendali forniscono, in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni, il supporto necessario all'Organismo per lo svolgimento della sua attività.

L'OIV si avvarrà del supporto della Struttura Tecnica Permanente che avrà compiti di supporto tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance, di interfaccia con gli uffici aziendali per l'acquisizione delle informazioni finalizzate alla misurazione in parola, di interazione con le macrostrutture coinvolte nella programmazione strategica e operativa aziendale, elaborazione di report/dati attività e documenti di sintesi finalizzata all'attività dell'OIV.

2. L'OIV, in fase di convocazione della seduta successiva, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione, e provvede alla loro convocazione.

Art. 11 – Accesso ai documenti amministrativi

1. Al Presidente e ai componenti dell'OIV è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna struttura, necessarie per lo svolgimento delle attività.

2. Nell'esercizio delle funzioni l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, e può accedere in tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

3. Il Presidente e i componenti dell'OIV si impegnano a far uso riservato, e nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente regolamento, di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 13 – Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 23 / 12 / 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 23 / 12 / 2019

Il Dirigente



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia li 23 / 12 / 2019

